

Il testo consolidato non ufficiale della Legge sui diritti particolari delle Comunità nazionali italiana e ungherese nell'ambito della formazione e dell'istruzione include:

- la Legge sui diritti particolari delle Comunità nazionali italiana e ungherese nell'ambito della formazione e dell'istruzione – ZPIMVI (Gazzetta ufficiale della RS, n. 35/01 dell'11 maggio 2001),
- la Legge sulle modifiche e integrazioni della Legge sulla scuola elementare – ZOsn-F (Gazzetta ufficiale della RS, n. 102/07 del 9 novembre 2007),
- la Legge sulle modifiche e integrazioni della Legge sui diritti particolari delle Comunità nazionali italiana e ungherese nell'ambito della formazione e dell'istruzione ZPIMVI-A (Gazzetta ufficiale della RS, n. 11/18 del 23 febbraio 2018).

## **LEGGE**

### **SUI DIRITTI PARTICOLARI DELLE COMUNITÀ NAZIONALI ITALIANA E UNGHERESE NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE (ZPIMVI)**

**(testo consolidato non ufficiale n. 2)**

#### **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 (contenuto della legge)**

La legge disciplina l'attuazione dei diritti delle Comunità nazionali italiana e ungherese nell'ambito dell'educazione prescolare, dell'istruzione elementare, dell'istruzione media professionale inferiore, dell'istruzione media tecnica e professionale, dell'istruzione media generale, dell'istruzione media professionale, nonché nell'ambito della formazione e dell'istruzione dei bambini, dei giovani e degli adulti con necessità particolari.

##### **Art. 2 (inclusione nel sistema)**

L'istruzione e la formazione per gli appartenenti alle Comunità nazionali italiana e ungherese è parte integrante del sistema di formazione e istruzione nella Repubblica di Slovenia e si attua in base alle disposizioni che disciplinano il campo dell'educazione prescolare, dell'istruzione elementare, dell'istruzione media professionale inferiore, dell'istruzione media tecnica e professionale, dell'istruzione media generale, dell'istruzione media professionale e in base alle disposizioni che disciplinano l'istruzione e la formazione dei bambini, dei giovani e degli adulti con necessità particolari, salvo diversa disposizione della presente legge.

##### **Art. 3 (obiettivi)**

L'istruzione e la formazione negli istituti prescolari e nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana e negli istituti prescolari bilingui e nelle scuole bilingui nei territori nazionalmente misti, oltre agli obiettivi stabiliti con le disposizioni nell'ambito dell'istruzione e della formazione, includono anche i seguenti obiettivi:

- preservare e sviluppare la lingua italiana ovvero la lingua ungherese e la cultura della Comunità nazionale italiana ovvero della Comunità ungherese,
- sviluppare le competenze linguistiche nella prima e nella seconda lingua (per gli appartenenti alla Comunità nazionale la prima lingua è l'italiano ovvero l'ungherese, la seconda, invece, lo sloveno),
- sviluppare la conoscenza del patrimonio storico, culturale e naturale della Comunità nazionale italiana ovvero della Comunità nazionale ungherese, nonché della loro nazione madre,
- sviluppare la consapevolezza dell'appartenenza alla Comunità nazionale italiana ovvero alla Comunità nazionale ungherese, nonché preservare e sviluppare la propria tradizione culturale,
- educare al rispetto e alla comprensione della diversità nazionale e culturale, alla collaborazione tra gli appartenenti alla nazione slovena e gli appartenenti alla Comunità nazionale italiana ovvero alla Comunità nazionale ungherese, nonché sviluppare le competenze per la vita e la convivenza in un territorio nazionalmente e linguisticamente misto,
- conoscere la posizione della Comunità nazionale italiana ovvero della Comunità ungherese nei Paesi limitrofi, nonché instaurare legami e collaborazioni con gli appartenenti e le istituzioni di tali Comunità.

#### **Art. 4 (collaborazione con gli enti della nazione madre)**

Al fine di perseguire gli obiettivi stabiliti dalla presente legge e in armonia con gli accordi internazionali, gli istituti prescolari ovvero le scuole nella lingua della Comunità nazionale e gli istituti prescolari bilingui e le scuole bilingui (di seguito: istituti prescolari e scuole) collaborano con le istituzioni competenti della nazione madre nei Paesi limitrofi.

## **2. PROGRAMMI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

#### **Art. 5 (adattamento dei programmi)**

I programmi di educazione prescolare sono adattati agli appartenenti alla Comunità nazionale italiana e ungherese in armonia con gli obiettivi stabiliti dalla presente legge, e garantiscono ai bambini, oltre allo sviluppo della lingua madre, anche la conoscenza delle basi della lingua slovena.

I programmi di istruzione e formazione per gli appartenenti alla Comunità nazionale italiana e i programmi di istruzione e formazione bilingui sono adattati in maniera tale da integrare:

- gli obiettivi di istruzione e formazione,
- le modalità per l'iscrizione,
- il quadro orario,
- i programmi di insegnamento, i cataloghi del sapere e i cataloghi d'esame.

I programmi di cui al comma precedente sono accompagnati da istruzioni per l'attuazione.

L'obbligo settimanale di alunni, tirocinanti e allievi può essere aumentato sino a un massimo di due ore:

I programmi di insegnamento, i cataloghi del sapere e i cataloghi d'esame sono bilingui.

Per gli alunni e gli allievi delle scuole con lingua d'insegnamento italiana, a tutte le gare del sapere finanziate o cofinanziate da fondi pubblici, salvo per le gare di lingua slovena, gli esercizi sono previsti in lingua italiana, mentre per gli alunni e gli allievi delle scuole bilingui gli esercizi sono previsti in entrambe le lingue, salvo per le gare di lingua slovena e ungherese.

I programmi approvati adattati ai sensi della presente legge sono adottati dal Ministro dell'Istruzione in collaborazione con il competente consiglio degli esperti ai sensi della legge e sono pubblicati, allo stesso modo degli altri programmi approvati, anche nella lingua delle comunità nazionali.

Il Ministro dell'Istruzione può stabilire, tramite decisione sull'assegnazione del programma, che una scuola elementare bilingue che attua un programma adattato ai sensi della legge che disciplina l'orientamento dei bambini con necessità particolari, per gli allievi al di fuori dell'area nazionalmente mista attua anche un programma adattato con lingua d'insegnamento slovena e apprendimento obbligatorio della lingua ungherese per un massimo di due ore settimanali, in modo da non superare il numero d'ore d'insegnamento massimo prescritto dalla legge.

#### **Art. 5a (programmi aggiuntivi)**

Nella preparazione del piano dell'offerta formativa annuale, la scuola prende in considerazione anche programmi e attività proposte dalla Comunità nazionale autogestita, qualora essi siano in linea con gli obiettivi di istruzione e formazione della Repubblica di Slovenia. I programmi e le attività che la scuola include nel piano dell'offerta formativa annuale sono finanziati dalla Comunità nazionale autogestita come programma aggiuntivo.

#### **Art. 6 (libri di testo e sussidi)**

Nello svolgimento delle attività di istruzione e formazione nella scuola con lingua d'insegnamento italiana si utilizzano libri di testo e sussidi in lingua italiana, nelle scuole bilingui si utilizzano libri di testo e sussidi in lingua slovena e ungherese ovvero libri di testo e sussidi bilingui.

#### **Art. 7 (consenso e parere)**

Prima di adottare ovvero prima di stabilire programmi di cui all'articolo 5 della presente legge, il competente consiglio degli esperti deve ottenere il consenso dell'organo competente della Comunità nazionale autogestita italiana o ungherese nella Repubblica di Slovenia.

Il competente consiglio degli esperti non può adottare ovvero non può stabilire programmi di istruzione e formazione senza il consenso dei membri del consiglio, degli appartenenti alla Comunità nazionale italiana ovvero degli appartenenti alla Comunità nazionale ungherese.

**Art. 8**  
**(attuazione delle attività di istruzione e formazione)**

Nella scuola elementare bilingue l'attuazione delle attività di istruzione e formazione può essere adattata come segue:

- nel primo ciclo di istruzione e formazione, nonché nelle classi quarta e quinta, la lingua ungherese, che gli allievi apprendono come prima lingua, può essere insegnata anche dall'insegnante di materia di lingua ungherese,
- durante le lezioni di lingua slovena e ungherese, gli allievi sono divisi in gruppi ai sensi di normative specifiche.

**Art. 9**  
**(insegnamento della lingua della nazionalità al di fuori del territorio nazionalmente misto)**

Qualora alla scuola elementare situata al di fuori del territorio nazionalmente misto siano iscritti anche allievi appartenenti alla Comunità nazionale italiana ovvero alla Comunità nazionale ungherese, per tali allievi la scuola organizza, in qualità di attività di interesse, l'insegnamento gratuito della lingua italiana ovvero della lingua ungherese, qualora questa sia scelta da almeno cinque alunni. Il gruppo può essere composto anche da alunni di scuole diverse che si trovano nello stesso luogo. In questo caso le scuole concordano l'attuazione dell'attività di interesse.

Agli alunni e ai tirocinanti che terminano la scuola elementare nella lingua della Comunità nazionale ovvero che terminano la scuola bilingue e che si iscrivono a scuole professionali, scuole medie tecniche ovvero a scuole medie professionali o ginnasi al di fuori del territorio nazionalmente misto, tali scuole, in maniera autonoma o assieme ad altre, sono tenute a garantire l'insegnamento della lingua della nazionalità come materia facoltativa. L'insegnamento della lingua della nazionalità è organizzato qualora questa sia scelta da almeno cinque allievi ovvero tirocinanti, per i quali l'insegnamento di tale lingua è gratuito.

Il gruppo di allievi ovvero tirocinanti può essere formato anche da allievi ovvero tirocinanti iscritti a programmi di istruzione e formazione diversi in scuole diverse nello stesso luogo.

**3. RETE PUBBLICA DEGLI ISTITUTI PRESCOLARI E DELLE SCUOLE**

**Art. 10**  
**(rete pubblica)**

Gli istituti prescolari pubblici e le scuole pubbliche con lingua d'insegnamento italiana e gli istituti prescolari pubblici bilingui e le scuole pubbliche bilingui, fondati prima dell'entrata in vigore della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'istruzione e della formazione (ZOFVI – Gazzetta ufficiale della RS, n. 12/96 e 23/96), costituiscono la rete pubblica degli istituti prescolari e delle scuole per le necessità delle Comunità nazionali italiana e ungherese.



La rete pubblica degli istituti prescolari e delle scuole per le necessità delle Comunità nazionali italiana e ungherese può essere modificata solamente previo consenso del Governo e delle Comunità autogestite della nazionalità italiana ovvero della nazionalità ungherese nella Repubblica di Slovenia.

#### **Art. 11 (circondario scolastico)**

Il circondario scolastico della scuola elementare con lingua d'insegnamento italiana ovvero della scuola elementare bilingue è una zona che nello statuto della comunità locale, sul territorio della quale ha sede la scuola elementare, è definita come territorio nazionalmente misto.

Nell'atto di fondazione della scuola elementare, indipendentemente da quanto previsto dal comma precedente, come circondario scolastico può essere definita l'area dell'intero Comune.

Qualora per le necessità della Comunità nazionale italiana ovvero della Comunità nazionale ungherese siano fondate più scuole, nell'atto di fondazione è stabilito il circondario scolastico di ciascuna scuola. Qualora la scuola elementare con lingua d'insegnamento italiana ovvero la scuola bilingue abbia una sede periferica, nell'atto di fondazione si definisce anche il territorio di tale sede periferica.

Il circondario scolastico può estendersi anche all'area di più comunità locali.

Il circondario scolastico di cui al comma precedente è stabilito dalla comunità locale nella quale ha sede la scuola, previo accordo con le comunità locali nel territorio da esso compreso. Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le comunità locali non diano il loro consenso in merito alla definizione del circondario scolastico, questo è, previo consenso della Comunità autogestita nazionale nella Repubblica di Slovenia, temporaneamente definito dal Governo, al fine di garantire l'istruzione e la formazione.

I genitori ovvero i tutori hanno il diritto di iscrivere il bambino alla scuola elementare con lingua d'insegnamento italiana ovvero alla scuola bilingue anche qualora il bambino abbia residenza permanente o temporanea al di fuori del circondario scolastico.

Nel caso di cui al comma precedente, l'alunno non ha diritto al trasporto gratuito, salvo che si tratti di un bambino con necessità particolari, al quale tale diritto è riconosciuto mediante provvedimento di orientamento.

#### **4. FONDAZIONE E GESTIONE DEGLI ISTITUTI PRESCOLARI PUBBLICI E DELLE SCUOLE PUBBLICHE**

#### **Art. 12 (fondazione)**

L'istituto prescolare pubblico ovvero la scuola pubblica con lingua d'insegnamento italiana ovvero l'istituto prescolare bilingue ovvero la scuola bilingue possono essere fondati o organizzati come istituto di istruzione e formazione autonomo o come unità organizzativa di un istituto di istruzione e formazione.



L'istituto prescolare pubblico di cui al comma precedente può essere organizzato anche come unità ovvero sede periferica di una scuola elementare con lingua d'insegnamento italiana, ovvero come unità ovvero sede periferica di una scuola elementare bilingue.

Qualora l'istituto prescolare ovvero la scuola di cui al comma uno del presente articolo sia fondata per più comunità locali, il cofondatore è la Comunità nazionale autogestita della comunità locale in cui ha sede l'istituto prescolare ovvero la scuola, in accordo con le altre Comunità nazionali autogestite degli altri Comuni.

### **Art. 13 (consiglio d'istituto)**

Il consiglio dell'istituto prescolare pubblico bilingue ovvero della scuola pubblica bilingue deve essere rappresentato sia dagli appartenenti alla popolazione maggioritaria sia dagli appartenenti alla Comunità nazionale ungherese.

Qualora nell'istituto prescolare ovvero nella scuola ci siano meno di 15 lavoratori, nell'atto di fondazione può essere definito un numero di membri del consiglio della scuola relativamente inferiore rispetto a quanto prescritto dalla legge.

Qualora l'istituto prescolare o la scuola si organizzi come unità organizzativa di un istituto di istruzione e formazione che non è un istituto prescolare pubblico bilingue ovvero una scuola pubblica bilingue, almeno uno dei membri del consiglio deve essere un appartenente alla Comunità nazionale. La procedura di elezione ovvero di nomina di tale membro è stabilita nell'atto di fondazione.

Prima dell'approvazione del piano dell'offerta formativa annuale, l'istituto prescolare pubblico bilingue e la scuola pubblica bilingue devono ottenere il parere della Comunità nazionale autogestita competente, che quest'ultima trasmette entro sette giorni dal ricevimento della bozza del piano dell'offerta formativa annuale.

Indipendentemente da quanto previsto dal comma precedente, il consiglio dell'istituto prescolare pubblico bilingue o della scuola pubblica bilingue può approvare il piano dell'offerta formativa annuale senza previo parere della Comunità nazionale autogestita, qualora questo non venga fornito entro i termini di cui al comma precedente.

## **5. PERSONALE DOCENTE E ALTRI LAVORATORI**

### **Art. 14 (condizioni particolari)**

Negli istituti prescolari e nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana le attività di istruzione e formazione sono svolte da personale docente che padroneggia l'italiano come lingua d'insegnamento.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli insegnanti di lingua slovena.

Negli istituti prescolari bilingui e nelle scuole bilingui le attività di istruzione e formazione sono svolte dal personale docente che padroneggia entrambe le lingue d'insegnamento. Gli istituti prescolari bilingui ovvero le scuole bilingui devono occuparsi della rappresentanza proporzionale del

personale docente, che deve appartenere sia alla popolazione maggioritaria sia alla Comunità nazionale ungherese.

Qualora al bando di concorso per l'assunzione di personale docente nell'istituto prescolare bilingue o nella scuola bilingue presentino domanda più candidati che soddisfano tutti i requisiti previsti per il posto di lavoro e qualora questi siano in possesso di referenze adeguate, è data preferenza al candidato che dimostra una conoscenza della lingua ungherese ad un livello più elevato.

### **Art. 15** **(conoscenza della lingua italiana come lingua d'insegnamento)**

Il personale docente padroneggia la lingua italiana come lingua d'insegnamento qualora:

- abbia concluso la scuola elementare o la scuola media con lingua d'insegnamento italiana e qualora abbia conseguito il livello d'istruzione prescritto in lingua italiana o
- abbia concluso la scuola elementare e la scuola media con lingua d'insegnamento italiana.

Il personale docente che non soddisfa i requisiti di cui al comma precedente padroneggia la lingua italiana come lingua d'insegnamento anche quando, ai sensi dell'articolo 15c della presente legge, ha sostenuto la prova di conoscenza della lingua italiana a livello C1, come prescritto dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (di seguito: QCER).

### **Art. 15a** **(conoscenza della lingua slovena e ungherese come lingua d'insegnamento)**

Il personale docente negli istituti prescolari bilingui e nelle scuole bilingui è tenuto a padroneggiare le lingue slovena e ungherese. La conoscenza della lingua slovena come lingua d'insegnamento è verificata ai sensi della legge che disciplina l'organizzazione e il finanziamento dell'istruzione e della formazione.

- Il personale docente padroneggia la lingua ungherese come lingua d'insegnamento qualora:
- abbia conseguito il livello d'istruzione prescritto in lingua ungherese,
  - abbia concluso almeno la scuola media bilingue e abbia studiato la lingua ungherese al livello prescritto dal Ministro dell'Istruzione,
  - sia in possesso di un certificato adeguato attestante la conoscenza della lingua ungherese al livello prescritto dal QCER, o
  - abbia sostenuto, ai sensi dell'articolo 15c della presente legge, la prova di conoscenza della lingua ungherese in base al QCER e al livello prescritto dal Ministro per l'Istruzione.

Indipendentemente dal secondo punto di cui al comma precedente, l'educatore che utilizza la lingua ungherese, il secondo insegnante di classe che utilizza la lingua ungherese, l'insegnante nel gruppo che utilizza prevalentemente la lingua ungherese e l'insegnante di lingua ungherese, padroneggiano la lingua ungherese come lingua d'insegnamento qualora abbiano concluso anche la scuola elementare bilingue. Le condizioni più specifiche per il personale docente di cui al comma precedente sono stabilite dal Ministro dell'Istruzione, ai sensi del sesto comma del presente articolo.

Il personale docente, impiegato in un posto di lavoro nel quale si utilizza prevalentemente lo sloveno come lingua d'insegnamento, nonché gli insegnanti di materie teorico-professionali, padroneggia la lingua ungherese come lingua d'insegnamento anche qualora abbiano concluso un programma d'insegnamento facoltativo della lingua ungherese a livello secondario, superiore o universitario o qualora attestino la conoscenza della lingua ungherese in base al QCER e al livello prescritto dal Ministro

dell'Istruzione.

Il personale professionale per il quale è prevista, come condizione necessaria per la qualifica, un'istruzione secondaria o secondaria professionale (ad esempio assistente di laboratorio, insegnante di materie pratiche, organizzatore di ore di lezione di materie pratiche e altri, salvo per gli aiuto educatore) o un'istruzione professionale superiore (ad esempio responsabile della refezione scolastica, organizzatore del regime igienico-sanitario), padroneggia la lingua ungherese come lingua d'insegnamento anche qualora abbia concluso un programma d'insegnamento facoltativo della lingua ungherese a livello secondario, superiore o universitario.

I livelli di conoscenza della lingua ungherese come da secondo, terzo e quarto punto di cui al comma due del presente articolo e di cui al comma quattro del presente articolo, nonché i requisiti specifici di conoscenza della lingua d'insegnamento che devono essere soddisfatti dal personale docente, sono stabiliti dal Ministro dell'Istruzione previo consenso da parte della Comunità nazionale ungherese. In questo si tiene conto del livello d'istruzione prescritto per il personale docente e dei requisiti del posto di lavoro, soprattutto per quel che concerne l'organizzazione linguistica delle attività di istruzione e formazione.

#### **Art. 15b**

##### **(eccezione relativa alla conoscenza della lingua ungherese come lingua d'insegnamento)**

L'istituto prescolare bilingue o la scuola bilingue possono stipulare, per un periodo massimo di tre anni, un contratto di lavoro anche con un candidato che non soddisfi il requisito di conoscenza della lingua ungherese come lingua d'insegnamento ai sensi dell'articolo precedente, qualora nessuno dei candidati non soddisfi tale requisito e qualora tale posizione sia necessaria per il corretto svolgimento delle attività di istruzione e formazione. Qualora alla scadenza di tale periodo le circostanze di cui sopra rimangano invariate, per la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro, l'istituto prescolare ovvero la scuola, , devono ottenere il consenso del Ministro dell'Istruzione.

La posizione si ritiene necessaria al corretto svolgimento delle attività di formazione e istruzione qualora non sia possibile svolgere in tutto o in parte un programma di istruzione e formazione, tramite l'organizzazione del lavoro in armonia con i parametri numerici di cui l'istituto prescolare ovvero la scuola informa il Ministro dell'Istruzione.

#### **Art. 15c**

##### **(conoscenza della lingua della nazionalità)**

Il lavoratore che, in armonia con la pianta organica, svolge attività professionali e amministrative, tecniche o altre attività (personale amministrativo, informatico, tecnico e altro) in un istituto prescolare italiano o in una scuola italiana, padroneggia la lingua italiana qualora abbia concluso la scuola elementare o media con lingua d'insegnamento italiana o qualora attesti la conoscenza di tale lingua con un certificato di livello B1, come prescritto dal QCER.

In un istituto prescolare bilingue o in una a scuola bilingue il lavoratore di cui al comma precedente, padroneggia la lingua ungherese qualora abbia concluso la scuola elementare bilingue o la scuola media bilingue o qualora abbia concluso un programma d'insegnamento facoltativo della lingua ungherese durante la scuola media o qualora sia in possesso di un certificato adeguato attestante la conoscenza di tale lingua a livello B1, come prescritto dal QCER. Il lavoratore a cui è richiesto un livello d'istruzione media o inferiore (ad esempio cuoco, bidello) padroneggia la lingua ungherese anche qualora attesti la conoscenza della lingua ungherese a livello della scuola elementare bilingue.



In un istituto prescolare bilingue l'accompagnatore del bambino con necessità particolari o nella scuola elementare bilingue padroneggia la lingua ungherese qualora sia in possesso di un certificato adeguato attestante la conoscenza della lingua ungherese al livello prescritto dal Ministro dell'Istruzione.

In una scuola bilingue o in un istituto che attua un programma speciale di istruzione e formazione l'operatore socio-sanitario padroneggia la lingua ungherese anche qualora sia in possesso di un certificato adeguato attestante la conoscenza della lingua ungherese al livello prescritto dal Ministro dell'Istruzione.

I livelli di conoscenza della lingua ungherese di cui ai comma terzo e quarto del presente articolo sono stabiliti dal Ministro dell'Istruzione previo consenso da parte della Comunità nazionale ungherese. In questo si tiene conto della lingua madre del bambino seguito dall'operatore, del livello d'istruzione prescritto e delle richieste della posizione.

#### **Art. 15.d (prova di conoscenza)**

La conoscenza della lingua italiana ovvero della lingua ungherese come lingua d'insegnamento, ai sensi dell'articolo 15 ovvero dell'articolo 15a della presente legge, e la conoscenza della lingua della Comunità nazionale, ai sensi dell'articolo 15c della presente legge, può essere attestata anche con il superamento di una prova di conoscenza di lingua italiana ovvero di lingua ungherese (di seguito: prova di conoscenza).

La prova di conoscenza è eseguita dal Centro nazionale per gli esami.

Il Ministro dell'Istruzione può delegare alla predisposizione della prova di conoscenza anche un'altra persona giuridica o fisica che soddisfi gli standard ovvero che sia autorizzata alla predisposizione delle prove di conoscenza della lingua italiana o ungherese in base al QCER.

La delega di cui al comma precedente può essere conferita per un periodo della durata di cinque anni mediante delibera in armonia con il procedimento amministrativo. La delega può essere rinnovata alla medesima persona.

La predisposizione delle prove di conoscenza sulla base della delega è finanziata con fondi pubblici nei modi e nelle misure stabiliti dall'atto della delega ovvero con l'atto di fondazione dell'ente pubblico.

La delega può essere revocata in caso di inadempimento illegittimo o non corretto delle prove di conoscenza. La revoca della delega è stabilita dal Ministro dell'Istruzione mediante delibera del procedimento amministrativo.

L'esecutore delle prove di conoscenza di cui al comma due e tre del presente articolo per l'esecuzione e l'evidenza delle prove di conoscenza conserva un registro che include i seguenti dati:

- nome del candidato, data e luogo di nascita,
- titolo professionale del candidato,
- data e numero del certificato attestante il superamento della prova di conoscenza,
- livello di conoscenza della lingua in base al QCER attestato con una prova di conoscenza,
- membri della commissione.

Condizioni dettagliate e modalità riguardanti il conferimento o la revoca della delega, nonché la portata, il contenuto e le modalità della prova di conoscenza, sono stabilite dal Ministro dell'Istruzione,



previo consenso da parte delle comunità nazionali autogestite.

### **Art. 16 (conoscenza della lingua slovena)**

Il personale docente negli istituti prescolari o nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana deve padroneggiare la lingua slovena in armonia con il catalogo del sapere, stabilito dal Ministro dell'Istruzione per la parte orale dell'esame professionale di tale materia e per tale personale docente.

Il personale docente negli istituti prescolari o nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana di cui al comma precedente che abbia concluso la scuola elementare e quella media nella Repubblica di Slovenia o che ha conseguito il livello d'istruzione prescritto nella Repubblica di Slovenia, non sostiene l'esame professionale di lingua slovena.

### **Art. 17 (esame professionale)**

Il personale docente negli istituti prescolari e nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana, salvo gli insegnanti di lingua slovena, sostiene l'esame professionale in lingua italiana.

Il personale docente negli istituti prescolari bilingui e nelle scuole bilingui sostiene l'esame professionale in lingua slovena o ungherese. Tale esame è di lingua slovena e ungherese quali lingue d'insegnamento ed è svolto a diversi livelli di difficoltà. Nella domanda va indicata la lingua nella quale si desidera sostenere l'esame e quale lingua si desidera sostenere a livello inferiore e quale a livello superiore.

Il personale docente ottiene un allegato al certificato attestante il superamento dell'esame professionale dal quale si evince il superamento dell'esame professionale ai sensi del comma uno ovvero del comma primo della presente legge.

### **Art. 18 (personale docente straniero)**

Qualora al bando di concorso non si presenti nessun candidato che soddisfi i requisiti richiesti, l'istituto prescolare ovvero la scuola può assumere, per un periodo della durata massima di due anni, un insegnante proveniente da un Paese estero ai sensi dell'articolo 101 della Legge sull'organizzazione e finanziamento dell'istruzione e della formazione (Gazzetta ufficiale della RS, n. 12/96 e 23/96).

In questo periodo di tempo, il personale docente di cui al comma precedente deve essere incluso nell'apprendimento della lingua slovena e può essere assunto alle condizioni di cui al comma precedente per un periodo massimo di altri due anni.



## 6. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E RILASCIO DEI DOCUMENTI

### **Art. 19 (svolgimento delle attività)**

Gli istituti prescolari e le scuole con lingua d'insegnamento italiana svolgono le loro attività in lingua italiana, mentre la comunicazione con gli organi statali e le organizzazioni al di fuori del territorio nazionalmente misto è bilingue. Negli istituti prescolari bilingui e nelle scuole bilingui le attività svolte sono bilingui.

### **Art. 20 (rilascio di documenti pubblici)**

Ai sensi della presente legge, le scuole rilasciano pagelle e altri documenti pubblici bilingui.

## 7. SERVIZIO DI CONSULENZA

### **Art. 21 (servizio di consulenza nell'ambito della formazione e dell'istruzione delle comunità nazionali)**

Il servizio di consulenza, nonché gli altri tipi di sostegno professionale nell'ambito dell'istruzione e della formazione degli appartenenti alla Comunità nazionale italiana e ungherese (di seguito: istruzione delle comunità nazionali) sono svolte dal competente istituto pubblico per l'istruzione generale (di seguito: istituto), nell'ambito della quale, tramite l'organizzazione interna, si garantisce il funzionamento di un servizio professionale specifico per l'istruzione delle comunità nazionali. Il servizio professionale è attivo nei territori dei Comuni nei quali risiedono la Comunità nazionale italiana o ungherese. Nel servizio professionale si garantisce anche la presenza di personale docente della Comunità nazionale.

Nell'ambito dell'istruzione delle Comunità nazionali, l'istituto assicura che i diritti particolari siano attuati nei seguenti modi:

- collabora alla pianificazione del conseguimento del livello d'istruzione prescritto nella lingua d'insegnamento della Comunità per il personale docente negli istituti prescolari e nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana ovvero negli istituti prescolari bilingui e nelle scuole bilingui, nonché alla realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per tale personale docente in base ai programmi che permettono il loro sviluppo professionale continuo,
- pianifica il servizio di consulenza nell'ambito dell'istruzione delle Comunità nazionali in collaborazione con le Comunità nazionali autogestite,
- svolge il servizio di consulenza nella preparazione e nell'attuazione dei programmi di istruzione e formazione nell'ambito dell'istruzione delle Comunità nazionali,
- partecipa alle procedure relative alle prove di conoscenza della lingua d'insegnamento ai sensi dell'articolo 15c della presente legge,
- contribuisce e partecipa alla realizzazione di quanto prescritto dall'articolo 23 della presente legge,
- collabora con istituzioni pubbliche nell'ambito dell'istruzione, con istituzioni culturali e altre istituzioni della nazione madre nonché con quelle dei Paesi limitrofi,
- redige elenchi dei libri di testo e dei sussidi per l'istruzione delle Comunità nazionali e coordina

- la preparazione di nuovi libri di testo e di sussidi per l'istruzione della Comunità nazionali, garantisce traduzioni adeguate dei programmi d'insegnamento per l'istruzione delle Comunità nazionali.

Nel piano di lavoro annuale, l'istituto, in collaborazione con le rispettive Comunità nazionali autogestite, definisce anche il programma di sviluppo nell'ambito dell'istruzione delle comunità nazionali.

Nello svolgimento dei compiti di cui al secondo comma del presente articolo, l'istituto collabora con il Ministero dell'Istruzione e con gli enti pubblici operanti nell'ambito dello sviluppo dell'istruzione (il Centro della Repubblica di Slovenia per l'istruzione professionale, la Scuola per presidi, l'Istituto pedagogico e altri).

Il Ministero dell'Istruzione, le Comunità nazionali autogestite e l'istituto, una volta all'anno, e più frequentemente su richiesta della Comunità nazionale autogestita, elaborano un'analisi dell'attuazione delle disposizioni della presente legge e dello svolgimento dei compiti di cui al secondo comma del presente articolo, e realizzano un piano di miglioramento del sistema scolastico delle Comunità nazionali.

#### **Art. 22**

#### **(particolarità nelle procedure di orientamento degli alunni con necessità particolari)**

Sui territori dei Comuni nei quali, oltre alla lingua slovena, le lingue ufficiali sono anche l'italiano ovvero l'ungherese, la procedura di orientamento degli alunni con necessità particolari è bilingue qualora richiesto dal tutore legale del bambino o dal minore stesso.

Nella procedura di orientamento degli alunni con necessità particolari al di fuori del territorio nel quale le lingue ufficiali sono anche l'italiano ovvero l'ungherese, gli appartenenti alla Comunità nazionale hanno il diritto all'utilizzo della propria lingua ai sensi della legge che disciplina la procedura amministrativa generale, e, su richiesta dei tutori legali del bambino o del minore stesso, sono garantite anche la traduzione della delibera sull'orientamento e la traduzione della delibera sul ricorso nella lingua della Comunità nazionale.

#### **Art. 23**

#### **(formazione e aggiornamento del personale docente)**

Il Governo assicura le condizioni affinché gli istituti di istruzione superiore, ai sensi della legge che disciplina l'istruzione superiore, garantiscano il conseguimento del livello d'istruzione prescritto mediante corsi di laurea per il personale docente degli istituti prescolari e delle scuole con lingua d'insegnamento italiana anche in lingua italiana, e in lingua ungherese per il personale docente degli istituti prescolari bilingui e delle scuole bilingui, e affinché, a tal fine, si instauri un collegamento con istituzioni analoghe nei Paesi limitrofi. Il Governo può garantire le condizioni menzionate tramite l'assegnazione di fondi nell'ambito di compiti di importanza nazionale, ai sensi della legge che disciplina l'istruzione superiore.

I programmi di formazione e aggiornamento per il personale docente degli istituti prescolari e delle scuole con lingua d'insegnamento italiana ovvero degli istituti prescolari bilingui e delle scuole bilingui devono includere anche programmi di formazione di lingua italiana come lingua d'insegnamento a livello professionale e di lingua slovena come lingua d'ambiente, mentre nelle scuole bilingui tali programmi di formazione e aggiornamento devono includere la conoscenza di entrambe le



lingue d'insegnamento e delle metodologie d'insegnamento bilingue. Per tutti i programmi di formazione, che per il personale docente di cui sopra si organizzano in lingua italiana ovvero in lingua ungherese, sono garantiti finanziamenti da fondi pubblici, di conseguenza la frequentazione di tali programmi di formazione da parte del personale docente è gratuita.

I programmi di cui al comma precedente sono proposti dall'istituto ai sensi dell'articolo 21 della presente legge.

## 8. FINANZIAMENTO

### **Art. 24 (consenso relativo alle norme sui parametri numerici)**

I parametri numerici relativi agli istituti prescolari e alle scuole con lingua d'insegnamento italiana ovvero agli istituti prescolari bilingui e alle scuole bilingui garantiscono la pariteticità di tali istituti prescolari e scuole nell'ambito del sistema di istruzione e formazione della Repubblica di Slovenia.

Per i parametri numerici che costituiscono la base del finanziamento degli istituti prescolari pubblici e delle scuole pubbliche con lingua d'insegnamento italiana e degli istituti prescolari pubblici bilingui e delle scuole pubbliche bilingui, il Ministro dell'Istruzione deve ottenere il consenso dell'organo competente della Comunità nazionale autogestita italiana ovvero della Comunità nazionale autogestita ungherese nella Repubblica di Slovenia.

### **Art. 25 (investimenti)**

Gli istituti prescolari e le scuole per le necessità delle Comunità nazionali sono costruiti e arredati con fondi del bilancio statale, mentre il terreno comunale edificabile è garantito dalla Comunità locale.

### **Art. 26 (sovvenzionamento)**

Dal bilancio statale si assicurano mezzi per la preparazione e il sovvenzionamento dei libri di testo, a garanzia che il costo medio sia comparabile, per ciascuna classe, con quello corrispondente della RS.

Il bilancio statale prevede anche fondi per il sostenimento di costi più elevati per le sezioni degli istituti prescolari dove durante lo svolgimento delle attività di istruzione e formazione si usa la lingua italiana, ovvero dove le attività di istruzione e formazione sono svolte in sloveno e ungherese. Nel calcolo dei costi ati, si prendono in considerazione attrezzature ovvero risorse formative aggiuntive e il lavoro aggiuntivo del personale docente in conformità con i parametri numerici.

### **Art. 27 (finanziamenti dei contatti con gli enti della nazione madre)**

La collaborazione degli istituti prescolari e delle scuole con le istituzioni della nazione madre, in armonia con gli accordi internazionali ovvero con quanto prescritto dai programmi d'istruzione, è finanziata dal bilancio statale.



**La Legge sui diritti particolari delle comunità nazionali italiana e ungherese nell'ambito dell'istruzione e della formazione – ZPIMVI-A (Gazzetta ufficiale della RS, n. 11/18) contiene le seguenti disposizioni transitorie e finali:**

#### 9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### **Art. 28 (personale negli istituti prescolari e nelle scuole)**

Il personale docente negli istituti prescolari e nelle scuole ai sensi della presente legge che, alla data di entrata in vigore della presente legge è impiegato in un istituto prescolare o in una scuola e che soddisfa i requisiti di personale docente, può, indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16 della presente legge, continuare a svolgere le attività di istruzione e formazione.

##### **Art. 29 (scadenza per l'armonizzazione)**

I parametri numerici ai sensi della presente legge devono essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore della stessa.

##### **Art. 30**

Alla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la Legge sull'attuazione dei diritti particolari degli appartenenti alle Comunità nazionali italiana e ungherese nell'ambito dell'istruzione e della formazione (Gazzetta ufficiale della RS, n. 12/82).

##### **Art. 31**

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.

**La Legge sulle modifiche e integrazioni della Legge sulla scuola elementare – Zosn-F (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 102/07) contiene la seguente disposizione finale:**

##### **Art. 53 (validità della legge)**

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e si applica dal 1° settembre 2008.

**La Legge sulle modifiche e integrazioni della Legge sui diritti particolari delle Comunità nazionali italiana e ungherese nell'ambito dell'istruzione e della formazione – ZPIMVI-A (Gazzetta ufficiale della RS, n. 11/18) contiene le seguenti disposizioni transitorie e finali:**

» DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

Chiunque, alla data di applicazione della presente legge, soddisfi i requisiti di conoscenza della lingua d'insegnamento ai sensi della Legge sui diritti particolari delle Comunità nazionali italiana e ungherese nell'ambito dell'istruzione e della formazione (Gazzetta ufficiale della RS, n. 35/01 e 102/07 – Zosn-F), soddisfa i requisiti di conoscenza della lingua d'insegnamento anche ai sensi della presente legge.

Chiunque, alla data di applicazione della presente legge, soddisfi i requisiti prescritti di conoscenza della lingua italiana ovvero ungherese per altre attività professionali, amministrative, tecniche e altro, attesta una conoscenza adeguata della lingua anche ai sensi della presente legge.

L'esame professionale sostenuto prima della data di applicazione della presente legge ai sensi della Legge sui diritti particolari delle Comunità nazionali italiana e ungherese nell'ambito dell'istruzione e della formazione (Gazzetta ufficiale della RS, n. 35/01 e 102/07 – ZOsN-F), è considerato come esame professionale sostenuto ai sensi della presente legge.

Art. 20

Il Ministro dell'Istruzione emana i regolamenti attuativi di cui all'articolo 15a e 15c della presente legge entro il 1° settembre 2018.

Il Regolamento sui titoli di studio degli insegnanti della scuola elementare novennale bilingue e della scuola elementare novennale con lingua d'insegnamento italiana (Gazzetta ufficiale della RS, n. 35/06), il Regolamento sulla prova di conoscenza della lingua d'insegnamento sul territorio nazionalmente misto (Gazzetta ufficiale della RS, n. 100/06), il Regolamento sulla selezione e cofinanziamento dei corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente nell'educazione e nell'istruzione (Gazzetta ufficiale della RS, n. 33/17) e il Regolamento sull'esame professionale del personale docente nell'ambito della formazione e dell'educazione (Gazzetta ufficiale della RS, n. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 e 64/15) sono armonizzati con la presente legge fino alla sua applicazione.

Le procedure iniziate fino alla data di applicazione della presente legge, in armonia con il Regolamento sulla prova di conoscenza della lingua d'insegnamento sul territorio nazionalmente misto (Gazzetta ufficiale della RS, n. 100/06) e il Regolamento sull'esame professionale del personale docente nell'ambito dell'istruzione e della formazione (Gazzetta ufficiale della RS, n. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 e 64/15), terminano secondo quanto previsto dai suddetti Regolamenti.

Art. 21

La disposizione di cui all'ottavo comma o, articolo 5 della legge si applica quando il Ministro dell'Istruzione adotta il programma della scuola elementare con quadro orario adattato alla scuola

elementare con lingua d'insegnamento slovena e insegnamento obbligatorio della lingua ungherese.  
Il quadro orario di cui al comma precedente è adottato entro il 30 giugno 2019.

**Art. 22**

L'atto di fondazione dell'Istituto dell'Educazione della Repubblica di Slovenia è armonizzato con la presente legge fino alla sua applicazione.

L'Istituto di cui al comma precedente armonizza i propri atti con la presente legge entro sei mesi dalla sua applicazione.

**Art. 23**

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e si applica dal 1° settembre 2018.

Fino all'applicazione della presente legge, si applicano le disposizioni della Legge sui diritti particolari delle Comunità nazionali italiana e ungherese nell'ambito dell'istruzione e della formazione (Gazzetta ufficiale della RS, n. 35/01 e 102/07 – ZOsn-F). «.

**Ufficio per il bilinguismo  
Chiara Vianello**

*Chiara Vianello*

